

Turchia: Lo scioglimento del Refah Partisi turco: Strasburgo non ci ripensa.

di Barbara Randazzo

(Ricercatore di Diritto costituzionale, Università degli Studi Milano - barbara.randazzo@unimi.it)

Il 23 febbraio scorso la Grande Chambre della Corte di Strasburgo ha deciso il ricorso avverso la sentenza della terza Sezione resa il 30 luglio 2001 che aveva dichiarato non contrario all'art. 11 della CEDU lo scioglimento del Refah Partisi (d'ora in poi R.P.) da parte del giudice costituzionale turco (le sentenze sono leggibili sul sito della Corte). L'art. 43 della CEDU, infatti, dà alle parti, in situazioni eccezionali, un termine di tre mesi dalla data della decisione per chiedere che il caso sia rinviato dinanzi alla Grande Chambre (collegio composto da diciassette giudici, scelti tra coloro che non erano membri della Camera che ha pronunciato la sentenza ad eccezione del presidente della stessa e del giudice che siede in relazione allo Stato in causa come previsto dall'art. 27 della CEDU).

La Sezione aveva ritenuto rispondenti ad un "bisogno sociale imperativo", e non sproporzionate rispetto agli scopi legittimi perseguiti, la dissoluzione di tale partito, la confisca dei suoi beni e la temporanea esclusione di cinque dei suoi membri dall'esercizio delle funzioni parlamentari e dal loro ruolo di dirigenti del partito.

Sarebbe interessante conoscere i motivi della decisione del 12 dicembre 2001 con la quale il collegio ristretto ammetteva il ricorso ex art. 43, considerando dunque la situazione eccezionale e nonostante che la Grande Chambre abbia poi confermato la prima pronuncia. Potrebbe pensarsi che la Corte abbia voluto cogliere l'occasione per ribadire, anche dopo l'11 settembre, le affermazioni contenute nella prima decisione in tema di laicità e sul tipo di democrazia protetta dal sistema della Convenzione. Si noti, inoltre, che la sentenza della Grande Chambre è stata adottata all'unanimità, mentre quella del 2001 era stata presa con tre voti contrari su sette.

Il giudice europeo, chiamato in sostanza a verificare la compatibilità di un partito islamico fondamentalista con i diritti protetti dalla Convenzione, conferma la illegittimità di un progetto politico volto ad instaurare un sistema multi-giuridico implicante discriminazioni fondate sulla religione; ad applicare la legge islamica alla comunità musulmana (shari'a) o come diritto comune, senza alcuna facoltà di scelta da parte dei singoli; a realizzare l'"ordine giusto" eventualmente anche con l'uso della forza (jihad) come metodo di lotta politica decisamente contrario a qualunque concezione democratica.

Senza ripercorrere di nuovo tutte le tappe del ragionamento della Corte (per le quali mi sia concesso il rinvio a B. Randazzo, *Democrazia e laicità a Strasburgo*, in questa Quaderni costituzionali 1/2002, 83 ss.), mi soffermo qui sul punto critico della decisione, aspetto che aveva già formato oggetto delle tre opinioni dissenzienti alla pronuncia del 2001: quello concernente la concretezza della minaccia alla laicità-democraticità dello Stato turco. I ricorrenti sottolineavano, infatti, che lo scioglimento del partito non si giustificava neppure in base al criterio del "pericolo manifesto ed immediato" elaborato dalla Corte suprema degli Stati Uniti: le dichiarazioni rese da singoli esponenti non trovavano avallo né nello statuto, né nei programmi ufficiali del R. P. e nessun atto concreto era stato realizzato in tal senso neppure quando il partito era al governo. Secondo i ricorrenti lo scioglimento del partito era voluto, in realtà, da coloro (militari e grandi gruppi commerciali) i cui interessi erano minacciati dalla politica economica del R. P., tesa a mettere fine all'indebitamento dello Stato. Il Governo, d'altro canto, osservava che il R. P. non aveva mai esercitato da solo il potere, ma sempre in coalizione e dunque non aveva ancora avuto la possibilità di

realizzare il progetto di fondare uno stato teocratico, mettendo fine alla democrazia.

Dunque la domanda è: uno stato ha diritto di sciogliere un partito prima che questo compia atti concreti contrari al principio democratico? E, nel caso di specie: lo scioglimento del partito potrebbe farsi rientrare tra gli obblighi positivi di prevenzione di uno Stato aderente alla Convenzione per mettersi al riparo da una sua eventuale responsabilità internazionale derivante da atti contrari alla Convenzione commessi da soggetti sottoposti alla sua giurisdizione?

In entrambe le decisioni la risposta della Corte dei diritti è affermativa.

Anche secondo la Grande Chambre, difatti, una volta che il pericolo sia accertato dalle giurisdizioni nazionali, a conclusione di un esame minuzioso sottoposto ad un controllo europeo rigoroso, uno Stato deve poter "«raisonnablement empêcher la réalisation d'un projet politique incompatible avec les normes de la Convention, avant qu'il ne soit mis en pratique par des acts concrets risquant de compromettre la paix civile et le régime démocratique dans le pays» (arrêt de chambre, § 81)" (cfr. § 102).

Di più: il collegio fa discendere un simile potere di intervento preventivo direttamente dalle obbligazioni positive che gravano sulle Parti contraenti nel quadro dell'art. 1 della Convenzione a garanzia dei diritti e delle libertà delle persone sottoposte alla loro giurisdizione. Tali obbligazioni non si limitano agli attentati risultanti da azioni omissioni derivanti da agenti dello stato o provenienti da soggetti pubblici, ma si estendono anche agli attentati imputabili a persone private nel quadro di strutture che non rientrano nella sfera statale (e cita il caso *Calvelli e Ciglio c. Italia*, § 49) (cfr. § 103).

Certo le asserzioni sono forti, ma per ben comprenderle mi pare necessario tenere presente due aspetti del controllo europeo: la sua sussidiarietà rispetto a quello delle autorità nazionali e la sua concretezza. Spetta anzitutto alle giurisdizioni nazionali la valutazione del pericolo (§ 102), solo in seconda battuta interviene il giudice di Strasburgo vagliando la non irragionevolezza del controllo interno e la sua proporzionalità agli scopi perseguiti. Inoltre, il tipo di giudizio riservato alla Corte dei diritti è strettamente legato al caso concreto, e scorrendo la motivazione della sentenza in esame si rinvengono molteplici richiami alla peculiarità della situazione e dell'evoluzione storica turca (cfr. ad es. §§ 95, 104, 125). Per la Grande Chambre uno Stato contraente può, in conformità con le disposizioni della Convenzione, prendere posizione contro movimenti politici basati su fondamentalismi religiosi in ragione della sua esperienza storica (§ 124). Sempre sotto questo profilo si legge in conclusione: "La Cour observe aussi que le régime théocratique islamique a déjà été imposé dans l'histoire du droit ottoman. La Turquie, lors de la liquidation de l'ancien régime théocratique et lors de la fondation du régime républicain, a opté pour une vision de la laïcité confinant l'Islam et les autres religions à la sphère de la pratique religieuse privée. Rappelant l'importance du respect du principe de la laïcité en Turquie pour la survie du régime démocratique, la Cour considère que la Cour constitutionnelle avait raison lorsqu'elle estimait que le programme du Refah visant à établir la (charia) était incompatible avec la démocratie"(§125).

Mi pare francamente eccessivo e fuorviante prospettare la(e) decisione(i) del giudice europeo come una presa di posizione nello scontro tra civiltà (S. Ceccanti, Anche la Corte di Strasburgo arruolata nella "guerra di civiltà"?, in questo Forum), anzi, credo che la Corte abbia voluto proprio tenersi fuori dalle "guerre di religione", custodendo appunto un concetto laico di democrazia: non esistono "démocrates-chrétiens" e "démocrates-musulmans", nel sistema della Convenzione esiste solo una democrazia che fa i conti col

popolo e aborre investiture del potere dall'alto e legislazioni divine, e che fa tesoro della distinzione tra "città terrena" e "città celeste".

Del resto lo stesso Kelsen (Essenza e valore della democrazia (1929), in La democrazia, Bologna 1981, 140) avvertiva dell'attitudine autocratica di tutte le concezioni del mondo metafisico-assolutistiche.